

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5270
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 24/10/2022 REGISTRATO IL 28/11/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3005270

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92193570345 SPS PIETRA ARENARIA - APS
ID. TELEMATICO: TGV22L005270000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92193570345

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPS PIETRA ARENARIA – APS

ART 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "SPS PIETRA ARENARIA – APS", con sede in Località Carniglia n. 2, Bedonia (PR).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART 2. Carattere associazione

L'associazione è apertica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione aderisce alla U.N.Pe.M. (Unione Nazionale pescatori a mosca), della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ART 3. Scopi dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla valorizzazione del territorio, promozione turistica, attraverso le attività sportive in genere, con particolare riguardo alla pesca sportiva.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni, sia mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; organizzare eventi e/o raduni sportivi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; l'organo preposto all'individuazione delle medesime è il Consiglio Direttivo.

E' esclusa ogni attività professionistica.

SOCI

ART 4. Requisiti dei soci

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il giudizio del consiglio direttivo è insindacabile.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART 5. Ammissione di soci

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La domanda di ammissione presentata dal minore di età, dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà, quest'ultimo rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando, il diritto di recesso.

L'adesione comporta per l'associato il diritto di voto, attivo e passivo, nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART 6. Categorie dei soci

I soci possono essere:

- A) Soci Onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nel mondo dell'associazionismo e dello sport, o che abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- B) Soci Fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione;
- C) Soci Ordinari: coloro che pagano la quota annuale stabilita dall'Associazione;
- D) Soci Sostenitori: coloro che hanno assunto l'impegno di sostenere l'Associazione con particolari contributi.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ART 7. Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale.

La quota sociale dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

I soci hanno il diritto di: partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; godere dell'elettorato attivo e passivo; prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, attraverso una richiesta da recapitare, in forma scritta o telematica, al Consiglio Direttivo. Dalla data in cui viene recapitata la richiesta, il Consiglio Direttivo ha tempo 15 (quindici) giorni per fornire i documenti richiesti; la copia degli stessi potrà essere lasciata presso la sede sociale, ovvero inviata al socio richiedente in via telematica.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

ART 8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) decesso;
 - b) recesso, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
 - c) decadenza, perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - d) mancato pagamento della quota sociale;
 - e) esclusione, adottata mediante delibera del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.
- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

GLI ORGANI

ART 9. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART 10. Composizione e convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all'associazione, in regola con gli obblighi sociali; viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, in via straordinaria, ogni volta che l'abbia convocata il Presidente, di suo impulso o su richiesta di almeno un terzo dei soci, in regola con gli obblighi sociali, o per decisione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione, con un preavviso minimo di cinque giorni, potrà avvenire in via telematica o per posta al domicilio del socio o tramite avviso affisso presso la sede dell'Associazione e deve riportare il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART 11. Costituzione, funzionamento e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, dal vice presidente. L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e per particolari argomenti la votazione può avvenire a scrutinio segreto, i due scrutatori verranno scelti dal Presidente; ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto.

ART 12. Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

in sede straordinaria

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

ART 13. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto; tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza od altro impedimento di uno o più suoi membri, purché meno della metà, è previsto il subentro dei primi dei non eletti in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, in ossequio all'ordine di preferenza risultante dal medesimo; qualora non fosse possibile il subentro dei primi dei non eletti, l'Assemblea procederà alla nomina dei nuovi amministratori.

I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute; tali membri decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

ART 14. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o telematico da recapitarsi almeno 4 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

ART 15. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni inerenti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, nonché le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- b) redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, nonché le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da un membro del Direttivo;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e loro eventuale radiazione;
- g) fissare la quota sociale;
- h) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- i) nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio direttivo nomina il Segretario generale; nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni consultive o di studio da esso nominate, composte da soci e non soci.

ART 16. Il Presidente. Compiti ed elezione

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo il consiglio stesso provvede a sostituire il Presidente.

Il Presidente viene eletto per alzata di mano o a scrutinio segreto, se lo richiede almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo; i due scrutatori sono eletti dal Consiglio Direttivo.

Nelle prime due votazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti, mentre al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei voti.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente; in caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ART 17. Il Segretario generale dell'associazione

Il segretario generale dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo, ogni 3 anni.

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Direttivo; partecipa alle sedute del consiglio direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Allo stesso è demandato il compito di tesoreria, nonché la predisposizione del rendiconto economico-finanziario.

FINANZE E PATRIMONIO

ART 18. Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- e) raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione né quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a qualunque titolo, né per atto tra vivi né a causa di morte.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART 19. Esercizi sociali

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario generale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 20. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori; ai fini della corretta adozione della delibera di scioglimento e conseguente

devoluzione del patrimonio sociale, sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

ART 21. Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere relativamente alla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina dell'arbitro.

ART 22. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto e confermato in località Carniglia n.2, Bedonia (PR), 24/10/2022

Roberto Lomi
 Stefano Lomi
 Giovanni Lomi
 Berta Lomi
 Luca Lomi
 Bea Sebastian

Marianna
 Riccardo Lomi
 Patrizia Lomi
 De la Stefan
 Maria Lomi